

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3320

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONGARO

Modifica dell'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, in materia di consistenza ricettiva delle strutture alberghiere

Presentata l'8 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, impone che le camere degli alberghi a 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, abbiano tutte identiche superfici minime indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Vale innanzitutto la pena sottolineare che i costi di gestione, pur variando di molto tra le aziende, sono identici nelle singole voci di spesa, sia che si tratti di un albergo ad una stella che a cinque stelle (affitti, spese per il personale, per la tassa sulla nettezza urbana, per eventuali spazi infruttiferi o giardini nonché spese per l'imposta locale sui redditi, per

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il consumo di gas e di energia elettrica, e via dicendo).

Il prodotto finito, ricavato da questi costi d'azienda, è il « posto letto ». Questo deve essere messo sul mercato giornalmente ad un prezzo competitivo con gli altri Paesi, e ne deve essere venduto un numero tale da consentire la sopravvivenza dell'azienda lasciando possibilmente spazio per investimenti futuri. Siccome l'unica fonte di reddito è rappresentata dalle persone alloggiate e non dai metri quadrati disponibili, come si può pretendere che con meno della metà di possibile incasso da ripartire tra i costi di gestione sostenuti, l'albergatore italiano possa sostenere la concorrenza con quello francese o con quello inglese (per quest'ultimo

ad esempio non è previsto alcun limite minimo di metratura)?

Tutto ciò, da un lato, ha frenato drasticamente la realizzazione di strutture alberghiere in grado di offrire alta qualità ad un prezzo ragionevole e, dall'altro, ha sacrificato numerose piccole e medie imprese alberghiere, mettendole nelle condizioni di non poter stare più al passo con i mercati internazionali.

La conseguenza di quanto esposto è stata un rincaro generale dei prezzi dei nostri alberghi, mentre quelli meno cari risultano non essere all'altezza degli altri Paesi europei. In questi anni c'è stata una corsa alla realizzazione di alberghi a 4 e 5 stelle, ma adesso ci accorgiamo che questi sono troppi e la domanda per alberghi di queste categorie scarseggia sempre di più. Alcuni grandi alberghi sono costretti ad attingere a nuovi settori, come il turismo giovanile o i programmi di studio, e comunque verso una clientela che è disposta a spendere il meno possibile. E tutto ciò a discapito di una delle maggiori fonti d'entrata della nostra bilancia commerciale. Non dimentichiamo inoltre che la domanda turistica in questi ultimi anni è cambiata moltissimo. Viaggiare ed alloggiare in albergo era prerogativa di pochi; adesso, e ce ne dobbiamo rallegrare, anche le classi più modeste si muovono e

necessitano di alberghi funzionali e, soprattutto, a buon mercato, che in poche parole siano concorrenziali.

Il problema si pone, a maggior ragione, osservando che in altri Paesi europei (quali la Francia) la legge contribuisce allo sviluppo degli alberghi economici, riducendo notevolmente gli spazi minimi negli alberghi a 1 stella e aumentandoli per gli alberghi a più stelle. In effetti, considerando che i costi di gestione sono pressoché uguali per qualsiasi categoria d'appartenenza, con la presente proposta di legge si vuole inserire un nuovo parametro, che è poi quello più costoso, cioè lo spazio a disposizione per posto letto, differenziato per categorie.

La legge italiana è una delle più penalizzanti in materia; essa non solo blocca lo sviluppo ma impedisce la sopravvivenza delle piccole imprese alberghiere. È inutile e dannoso fare una legge altamente restrittiva, quando la possono rispettare solo in pochi.

È a tale proposito che con la presente proposta di legge si tende a ripristinare una situazione di legalità e di concorrenzialità delle nostre imprese alberghiere nei confronti degli altri Paesi, differenziando le superfici minime richieste a seconda della categoria di appartenenza delle imprese stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 . - 1. Nelle pensioni e negli alberghi, la superficie minima delle camere da letto è fissata nelle seguenti misure:

a) per 1 posto letto:

- 1) affitta camere: 7 mq;
- 2) alberghi ad 1 stella: 7 mq;
- 3) alberghi a 2 stelle: 8 mq;
- 4) alberghi a 3 stelle: 8 mq;
- 5) alberghi a 4 stelle: 8 mq;
- 6) alberghi a 5 stelle: 8 mq;

b) per 2 posti letto:

- 1) affitta camere: 10 mq;
- 2) alberghi ad 1 stella: 10 mq;
- 3) alberghi a 2 stelle: 10 mq;
- 4) alberghi a 3 stelle: 12 mq;
- 5) alberghi a 4 stelle: 14 mq;
- 6) alberghi a 5 stelle: 14 mq;

c) per 3 posti letto:

- 1) affitta camere: 13 mq;
- 2) alberghi ad 1 stella: 14 mq;
- 3) alberghi a 2 stelle: 14 mq;
- 4) alberghi a 3 stelle: 16 mq;
- 5) alberghi a 4 stelle: 18 mq;
- 6) alberghi a 5 stelle: 18 mq;

d) per 4 posti letto:

- 1) affitta camere: 16 mq;
- 2) alberghi ad 1 stella: 18 mq;
- 3) alberghi a 2 stelle: 18 mq;
- 4) alberghi a 3 stelle: 20 mq;
- 5) alberghi a 4 stelle: 22 mq;
- 6) alberghi a 5 stelle: 22 mq.

2. L'altezza utile interna di ogni camera da letto è stabilita nella misura minima di metri 2,70.

3. Le dimensioni indicate nei commi 1 e 2 sono calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

4. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nella autorizzazione all'abitabilità, nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio ».